

RICEVUTO

L'Arbitro Unico
per l'edilizia principale del cantone Ticino

17 AGO. 2022

Nominato giusta gli artt. 9 e segg. del Contratto Collettivo di Lavoro cantonale (CCL) per l'edilizia principale del cantone Ticino.

Chiamato a giudicare nella procedura dipendente dalla **decisione 30 novembre 2021 della Commissione Paritetica Cantonale** per l'edilizia principale del cantone Ticino (di seguito CPC)

contro l'impresa

(incarto n. [REDACTED])

Citati i rappresentanti dell'impresa ricorrente e della Commissione Paritetica Cantonale all'udienza dell'8 giugno 2022.

Presenti per la CPC il Direttore avv. Alessandro Capelli e Maurizio Anghileri, Bellinzona. Per la ricorrente, [REDACTED]

L'istruttoria è da ritenersi chiusa l'8 giugno 2022 avendo le parti rinunciato a produrre conclusioni scritte e/o a presenziare ad un dibattimento finale.

Posto il punto di questione:

se la decisione CPC del 30 novembre 2021 deve essere confermata e se siano da attribuire spese di procedura, dichiara e pronuncia

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

1.

Con decisione 30 novembre 2021 la CPC ha inflitto alla ricorrente una penalità di CHF 1'800.-- oltre a prelevare CHF 200.-- per spese procedurali. La CPC motiva la decisione adducendo che la [REDACTED] non avrebbe ossequiato i disposti contrattuali relativi all'obbligo di elargire l'indennità tempo di viaggio come disposto dall'art. 54 CNM.

2.

La procedura è pervenuta a questo Arbitro a seguito del tempestivo ricorso interposto dalla ricorrente il 4 gennaio 2022.

Con il ricorso la [REDACTED] chiede, in via principale, l'annullamento della decisione avversata ed in via subordinata (richiesta formulata durante l'udienza di discussione dell'8 giugno 2022) la riduzione ad un terzo della multa.

In buona sostanza la ricorrente, nelle motivazioni ricorsuali, pur ritenendo fondata la contestazione della CPC relativa alla mancata corresponsione a due dipendenti delle indennità per tempo di viaggio, sostiene l'illiceità della decisione laddove non avrebbe sufficientemente documentato l'integrazione salariale tramite l'invio dei giustificativi bancari. La ricorrente ritiene di non aver allegato da subito i bonifici bancari, poi prodotti con il ricorso, ritenuto che tali versamenti sarebbero stati eseguiti tramite degli ordini di bonifico cumulativi che non permettono una stampa singola di ogni pagamento se non tramite una domanda specifica all'istituto bancario.

La ricorrente rileva di aver comunque e sufficientemente comprovato l'avvenuta integrazione degli ammanchi il 25 giugno 2021 tramite l'invio di copia delle buste paga dei dipendenti coinvolti.

3.

Terminata l'istruttoria con le modalità ed i tempi elencati in ingresso, a questo Arbitro non resta quindi che procedere al giudizio sia sul merito, sia sulle spese di procedura.

La procedura scaturisce dal controllo di cantiere del [REDACTED] in [REDACTED] a [REDACTED]. Gli ispettori intervenuti hanno accertato, tra le altre cose, che il cantiere si trovava ad una distanza di circa 30 km dalla sede della ditta con un tempo di percorrenza di circa 30 minuti. Per questo la CPC si è riservata di verificare le modalità di trasferta effettuate dai dipendenti in relazione alla corretta applicazione dell'art. 54 CNM.

A fronte di quanto contenuto nel rapporto di controllo, con scritto 9 marzo 2020 la CPC richiede alla ricorrente, al fine di completare le verifiche dei dati raccolti, le giornaliere di gennaio febbraio e marzo 2020, i contratti di lavoro e le buste paga con i relativi bonifici bancari sempre per il medesimo periodo.

La ricorrente procede ad un invio di documentazione il 18 luglio 2020. Con scritto 20 luglio 2020 la CPC comunica alla ricorrente che mancano ancora i bonifici bancari che attesterebbero l'avvenuto pagamento dei salari. Il 24 luglio 2020 la ricorrente, per il tramite del proprio patrocinatore, trasmette alla CPC anche *"gli ordini dei bonifici dei salari dei mesi di gennaio, febbraio e marzo con preghiera di mantenere riservato il contenuto della documentazione, riguardante anche tutti gli altri lavoratori"*.

La CPC procede quindi pure alla verifica di tutta la documentazione raccolta e, con scritto 12 ottobre 2021, comunica alla [REDACTED] che *"il cantiere oggetto di controllo è situato a [REDACTED] e dista ca. 29 km dalla sede della ditta a [REDACTED] per un tempo di percorrenza di ca. 35 minuti, per contro, conformemente all'art. 54 CNM, in busta paga non figura il tempo di viaggio"* e le fissa un termine per formulare eventuali osservazioni.

Il 2 dicembre 2020, per quanto attiene al tempo di viaggio, la ricorrente fa presente alla CPC che stante i calcoli effettuati il tempo di percorrenza dalla sede dell'azienda al cantiere di [REDACTED] non è di km 29 bensì di km 27,5 e quindi il tempo di percorrenza inferiore ai 30 minuti.

Il 4 dicembre 2020 la CPC precisa alla ricorrente che per tempo di viaggio si intende l'andata ed il ritorno e che di conseguenza al dipendente andrà comunque retribuita un'indennità di trasferta di 30 minuti per giorno lavorativo presso il cantiere di [REDACTED].

La posizione definitiva della CPC in punto all'indennità di viaggio è riassunta nello scritto 22 gennaio 2021 all'indirizzo della ricorrente, laddove si precisa che *"per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 ai dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] andrà reintegrato l'importo di complessivi CHF 508.14 a titolo di indennità di viaggio per le trasferte per e dal cantiere di [REDACTED]"*.

Previa richiesta di una proroga del termine impartito per prendere posizione, la ricorrente risponde con scritto 3 marzo 2021 precisando nel merito della violazione ex art. 54 CNM che "per quanto riguarda il vostro conteggio dell'indennità di trasferta, come quantificata a pag. [REDACTED] della vostra 22 gennaio 2021, vi assicuriamo che l'importo verrà corrisposto nel corrente mese di marzo.

Con scritto di posta elettronica del 5 maggio 2021 la CPC invita la ricorrente ad inviare le buste paga per il mese di marzo 2021 attestanti l'avvenuta integrazione *"con i relativi bonifici bancari a comprova che l'integrazione sia stata eseguita"*.

In data 25 giugno la ricorrente invia esclusivamente le buste paga. Il 2 luglio 2021 la CPC richiama senza esito dalla ricorrente gli ordini di bonifico.

4.

Tutto ciò premesso il 30 novembre 2021 la CPC emette la decisione impugnata. Come detto la [REDACTED] interpone ricorso il 4 gennaio 2022.

5.

L'art. 54 CNM precisa che il tempo impiegato per il viaggio di andata e ritorno da e verso il posto di raccolta non è computato all'orario di lavoro annuale giusta l'art. 24 CNM. Se supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato con il salario base (art. 24 cpv. 1).

L'art. 47 CNM sancisce il principio secondo cui il salario base va corrisposto mensilmente, di regola a fine mese, per bonifico ed in caso di retribuzione oraria va retribuito in modo da garantire una retribuzione mensile costante.

6.

Ora già solo sulla base dei disposti contrattuali dianzi evocati risulta accertato come la ricorrente abbia violato sia l'art. 54 CNM sia l'art. 47 CNM non riconoscendo con il salario di base l'indennità di viaggio per i mesi lavorati da due lavoratori sul cantiere di [REDACTED]. D'altronde la ricorrente non contesta tale accertamento fattuale e giuridico.

Sempre dai documenti prodotti dalla ricorrente appare poi evidente che si trattava di indennità che i due dipendenti dovevano ricevere con le paghe del 2020 e non nel giugno del 2021 (data di valuta riportata sull'estratto dei bonifici stampato il 21 dicembre 2021 ed allegato quale doc. [REDACTED] di ricorso).

Già solo per questi motivi il ricorso non può trovare accoglimento e le motivazioni portate dalla ricorrente nulla mutano a tale conclusione. Invero nel ricorso la ricorrente ripropone la problematica connessa alla trasmissione degli ordini di bonifico singoli e sostiene che *"solo ora (leggasi con l'inoltro del ricorso) è stato possibile per la [REDACTED] avere copia della singola operazione bancaria"*, dimenticando però di aver già prodotto analoghi documenti bancari il 24 luglio 2020 senza sollevare particolari problemi se non richiedere alla CPC di adottare cautela nel gestire i dati dei dipendenti non coinvolti nelle verifiche. La posizione assunta dalla ricorrente appare a dir poco contraddittoria se non strumentale a non voler dar seguito a quanto promesso nelle osservazioni 3 marzo 2021 quando anticipava che le integrazioni sarebbero state versate nel marzo del 2021.

D'altronde la scarsa volontà della ricorrente di dare immediato seguito alle legittime richieste della CPC in punto alle indennità pranzo emergono pure dallo scritto 2 dicembre 2020 quando arriva addirittura a chiedere alla Commissione se mantiene la richiesta di reintegro partendo dal presupposto che la trasferta va calcolata solo all'andata o al ritorno quando l'art. 54 CNM è assolutamente chiaro a riguardo: il tempo impiegato per il viaggio da e verso il posto di raccolta è quello di andata e ritorno e va computato se supera i 30 minuti al giorno.

Norma la cui portata è ben nota e conosciuta alla ricorrente che è già stata oggetto di sanzioni per identiche violazioni ed a maggior ragione lo doveva essere essendo, a quel momento, rappresentata da un legale.

7.

Le sanzioni, segnatamente le pene convenzionali imposte dalle CPC, hanno lo scopo primario di dissuadere il datore di lavoro dal commettere ulteriori future violazioni del contratto collettivo di lavoro e vanno valutate tenendo conto delle circostanze del caso specifico. In particolare, e per esempio, il periodo in cui le violazioni sono state perpetrate, il numero dei dipendenti coinvolti sul totale degli impieghi, la violazione di regole atte a garantire anche una concorrenza leale tra ditte del ramo ed il fatto se i dipendenti hanno o meno intentato delle procedure nei confronti del datore di lavoro.

Ciò detto e richiamato quanto esposto nei considerandi precedenti, questo Arbitro ritiene assolutamente equa la sanzione come comminata nella decisione impugnata che conferma integralmente, sia per quanto attiene all'ammontare della penalità sia in riferimento alle spese di procedura.

Di conseguenza,

SI DECIDE

1. Il ricorso è integralmente respinto.

Di conseguenza è confermata la multa e le spese di procedura di cui alla decisione 30 novembre 2021 emessa dalla Commissione Paritetica Cantonale (CPC) nei confronti della [REDACTED]

2. Tasse, spese di giustizia e ripetibili.

Non si fissano spese di giudizio, non si assegnano ripetibili.

3. Rimedi di diritto:


Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Federale ex art. 389 CPC.

4. Intimazione:

[REDACTED]
- alla CPC dell'edilizia e del genio civile del cantone Ticino, Viale Portone 4, 6501 Bellinzona.

Lugano, 16 agosto 2022

L'Arbitro Unico


Avv. Davide Corti